

DISCIPLINARE

C.U.P. C68E22000410001

Oggetto: U.S.D. Vipo Trento - Contributo per intervento di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo comunale "Don Onorio Spada" sito in via Valnigra a Villazzano

In esecuzione della determinazione dirigenziale di data _____ n. 39/_____, esecutiva, tra:

- **COMUNE DI TRENTO**, numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Cristina Ambrosi domiciliata in Trento, via Belenzani n. 19, presso la sede del Comune medesimo, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Dirigente del Servizio sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, giusto decreto sindacale dd. 14.11.2022 n. 181/2022/5 prot. n. 0315232 ed ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, e
- **U.S.D. Vipo Trento**, codice fiscale 96098030222 e partita iva 02343450223, rappresentata dal signor Sembenotti Marco in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, domiciliato per la carica in via Valnigra 69 a Trento

premessi che:

- il Presidente dell'Unione sportiva dilettantistica Vipo Trento, ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, ha presentato domanda di contributo - protocollo n. 393517 dd. 29.11.2023 - a sostegno delle spese necessarie per l'intervento di manutenzione da effettuarsi presso l'impianto sportivo "Don Onorio Spada" sito in via Valnigra a Villazzano (identificato dalla p.ed 833 (parte) C.C. Villazzano) di proprietà del Comune di Trento, affidato in appalto all'Associazione Consorzio Valnigra, di cui fa parte l'U.S.D. Vipo Trento;
- con determinazione di data ____ n. 39/____ la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita del Comune di Trento ha assegnato, ai sensi del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive, il contributo di complessivi Euro 176.904,13 (Iva inclusa) all'U.S.D. Vipo Trento da erogarsi sulla base di specifico accordo convenzionale;

stipulano

Articolo 1 – L'U.S.D. Vipo Trento si impegna ad effettuare l'intervento di

manutenzione straordinaria migliorativa presso l'impianto sportivo comunale sito in via Fersina a Trento, identificato dalla p.ed. 833 (parte) C.C. Villazzano, come descritto nel progetto esecutivo a firma dell'architetto incaricato dall'Associazione sportiva.

Articolo 2 – L'U.S.D. Vipo Trento realizza i lavori successivamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, amministrative ed in generale richieste dalle vigenti leggi e regolamenti e da quelli che verranno eventualmente emanati durante il periodo dei lavori.

L'U.S.D. Vipo Trento esonera il Comune di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura per danni a cose o persone che dovessero derivare dall'esecuzione dei lavori o dall'utilizzo della struttura sportiva.

Articolo 3 – I lavori devono concludersi entro dodici mesi dalla firma del presente disciplinare, salvo richiesta di proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, pena la decadenza dal contributo complessivo.

Articolo 4 – Il Comune di Trento si impegna a finanziare i lavori mediante l'erogazione di un contributo di complessivi Euro 176.904,13 (Iva inclusa), con le forme e modalità stabilite dal Regolamento per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, approvato con deliberazione consiliare di data 26.09.2001 n. 117.

Articolo 5 – La liquidazione del contributo dell'importo di Euro 176.904,13 (Iva inclusa) avviene secondo le modalità stabilite dagli articoli 16, 17 e 18 del citato Regolamento comunale, previa presentazione di fattura con le seguenti modalità:

- il 20% (venti per cento) del contributo previsto ad avvenuta sottoscrizione del presente disciplinare ed a seguito di trasmissione di copia della comunicazione di inizio lavori;
- il 40% (quaranta per cento) del contributo previsto, allo stato di avanzamento dei lavori e forniture previsti in progetto pari al 60%, certificato dal direttore lavori;
- il rimanente 40% (quaranta per cento) a fine lavori a seguito di:
 - a) presentazione di certificazione redatta da un tecnico abilitato attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e corredata dalle autorizzazioni edilizie, paesaggistiche, amministrative richieste dalle vigenti leggi e regolamenti e copia della dichiarazione di ultimazione lavori;

- b) presentazione di dichiarazione del direttore lavori con la quale viene definito il costo finale dell'opera;
- c) effettiva completa esecuzione dei lavori, accertabile tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali;
- d) esibizione di fatture, in originale, per l'importo complessivo della spesa sostenuta per l'effettuazione dei lavori.

Per la documentazione rilasciata da Enti pubblici è sufficiente comunicare gli estremi dei documenti stessi ed il relativo Ente e Ufficio che li ha rilasciati; il Comune di Trento provvede autonomamente a recuperarli.

Articolo 6 – L'U.S.D. Vipo Trento emette apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica deve contenere tassativamente il numero e la data della determinazione di impegno di spesa ovvero dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio, comunicati successivamente alla firma del presente disciplinare, ed ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.

L'emissione dell'ultima fattura a saldo del contributo può essere emessa solo dopo aver ottenuto da parte del Comune di Trento formale comunicazione che la documentazione prodotta a fine lavori è completa e corrisponde a quanto richiesto dal precedente articolo 5.

L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal disciplinare, alle prescrizioni ivi previste o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.

Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera dell'associazione.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.

Sui pagamenti deve essere effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'articolo 4 comma 3, del DPR n. 207/2010. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'attestazione di regolare esecuzione del disciplinare secondo le disposizioni dell'articolo 325 del sopracitato D.P.R.

Articolo 7 - L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare le verifiche tecniche necessarie per il pagamento di acconti e saldo del contributo, ivi compresa la possibilità di disporre appositi sopralluoghi.

Articolo 8 – L'U.S.D. Vipo Trento assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm..

A mente dell'articolo 3, comma 9-bis, della medesima L. 136/2010, le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente disciplinare.

Ai sensi del medesimo articolo 3 della L. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

In ossequio alla normativa citata, l'Amministrazione comunale verifica peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Articolo 9 - A norma dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. Dall'applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente provvedimento abbiano concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 10 - A norma dell'articolo 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016, n. 250 e modificato da ultimo con deliberazione 27.12.2022 n. 380 - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione comunale. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Articolo 11 - Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella vigente normativa, nella legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento, oltre alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, nello statuto e nei regolamenti del Comune di Trento.

È richiamata l'osservanza, nei riguardi delle maestranze eventualmente impiegate, delle norme in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, nonché di quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro.

Articolo 12 - L'Amministrazione comunale riserva al Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita in persona della sua Dirigente o suo incaricato le verifiche tecniche necessarie per il pagamento di acconti e saldo del contributo, ivi compresa la possibilità di disporre appositi sopralluoghi.

Articolo 13 – La definizione di eventuali controversie, inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente disciplinare, avviene secondo la procedura espressamente indicata dall'articolo 20 del Regolamento per la disciplina dei

contratti, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169, 30.05.2017 n. 64 e 28.07.2021 n. 128.

Articolo 14 - Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti si indica quale responsabile dell'esecuzione del presente disciplinare la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita o persona da lei delegata.

Alla controparte è proibito rivolgersi ad altre persone che non siano la responsabile e i collaboratori dalla stessa incaricati. È altresì impedito ad altri organi o figure soggettive del Comune di ingerirsi nella gestione del presente atto.

Articolo 15 - Il signor Marco Sembenotti, a norma dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 16 – Tutte le spese per ed in causa del presente disciplinare sono a carico dell'U.S.D. Vipo Trento secondo il combinato disposto dagli articoli 45 e 46 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Articolo 17 – Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Letto, accettato e sottoscritto

Il Legale Rappresentante

La Dirigente